



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO
PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

PRESENTAZIONE

Queste Linee guida nascono da un confronto durato alcuni mesi, su base volontaria, tra i magistrati della Sezione Procedure concorsuali e rappresentanti degli OCC aventi sede nel circondario del Tribunale di Torino, degli Ordini professionali e del mondo accademico che hanno manifestato disponibilità a partecipare al Tavolo di lavoro sul sovraindebitamento che il Presidente di Sezione ha convocato a dicembre dello scorso anno, diramando gli inviti a tutti gli OCC aventi sede nel circondario.

Obiettivi dichiarati del Tavolo di lavoro la condivisione dei contenuti del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e la selezione della documentazione indispensabile o soltanto utile per la decisione, al fine di contenere le richieste di integrazione da parte del Tribunale, conseguenti all'incompletezza degli atti o della documentazione allegata, e in prospettiva anche i tempi di apertura della liquidazione controllata e al fine di stimolare pratiche uniformi da parte degli OCC aventi sede nel circondario.

La scelta di concentrare in prima battuta l'attenzione sulla liquidazione controllata è apparsa naturale, considerando che si tratta della procedura di sovraindebitamento con il più elevato numero di iscrizioni: tra il 1° luglio 2024 e il 30 giugno 2025 su complessive 223 procedure di sovraindebitamento di nuova iscrizione, i ricorsi per liquidazione controllata sono stati infatti 163, pari al 73% circa del totale.

La presentazione della domanda di apertura della liquidazione controllata consta di due atti: ricorso del debitore e relazione del gestore della crisi. Solo il ricorso, come atto imputabile al debitore,

contiene la domanda di liquidazione del patrimonio. Solo il gestore della crisi esprime un motivato parere sul grado di diligenza impiegato dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 269 CCII) e deve attestare che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268 comma 3 CCII).

Per altri aspetti – situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, composizione della famiglia, fonti di reddito e spese di mantenimento del nucleo familiare, ricognizione del patrimonio che può essere liquidato – il Codice della crisi non indica in modo preciso e inequivoco il luogo delle informazioni: se siano dati contenuti nel ricorso del debitore, nella relazione del gestore della crisi oppure in entrambi.

Dall'esame delle disposizioni penali (art. 344 comma 3 CCII) si desume che i dati contenuti nella domanda di apertura della liquidazione controllata, cioè nel ricorso, devono essere considerati nella relazione del gestore della crisi, che deve controllare e attestare la loro veridicità.

Talora però le liquidazioni controllate sono state aperte sulla base di elementi riferiti dal gestore e rivelatisi poi poco accurati, non aggiornati o non rispondenti al vero, ma non chiaramente riconducibili al debitore.

Pertanto, è importante che il debitore assuma la responsabilità delle informazioni fornite al gestore della crisi e della corretta rappresentazione dei dati che ricadono nella sua sfera di controllo: quali sono i componenti del nucleo familiare (cfr. Linee guida p. 5), quali i redditi propri e dei familiari (cfr. Linee guida p. 6), quali gli oneri sostenuti per il mantenimento, quale la consistenza del patrimonio e gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. Linee guida p. 9) ecc.

Tali informazioni devono pertanto trovarsi anche nel ricorso, con dichiarazione del debitore che è impegnativa anche agli effetti della futura esdebitazione, visto che è condizione per la liberazione dai residui debiti aver fornito agli organi della procedura tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento (art. 280, lett. c)) e non aver distratto l'attivo (art. 280 lett. b)).

Nella ricognizione dei documenti indispensabili o utili, il Tavolo di lavoro ha dedicato particolare attenzione al costo e ai tempi di acquisizione, al fine di consentire ai gestori della crisi di evitare nella fase di apertura spese, che possono essere rinviata alla fase di liquidazione dell'attivo e lasciate al liquidatore nominato dal Tribunale – sia lo stesso gestore o un soggetto diverso (cfr. art. 270 CCII).

In particolare, si è scelto di non prescrivere in ogni caso al gestore della crisi di far redigere una perizia di stima di immobili (con l'ampiezza prescritta in sede esecutiva dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.) o di quote sociali o altri beni di particolare valore, poiché tali documenti hanno in genere un costo non trascurabile, e di richiederla solo quando il realizzo di tali cespiti è sostanzialmente l'unico attivo che il debitore è in grado di mettere a disposizione dei creditori ed è necessario per attestare l'utilità della procedura – attestazione richiesta dall'art. 268 comma 3 CCII.

Tuttavia, lo strumento dell'autocertificazione del debitore, talora usato per fornire al Tribunale anche informazioni facilmente documentabili, non è stato preso specificamente in considerazione nelle Linee guida e il suo uso dovrebbe essere contenuto nello stretto indispensabile e convenientemente motivato.

Tutta la documentazione depositata a sostegno della domanda dovrà essere oggetto di attenta valutazione di completezza e attendibilità nella relazione del gestore della crisi, come previsto dall'art. 269 CCII.

Alle Linee guida è allegata una "Lista di controllo del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e dei documenti allegati" che gli OCC possono utilizzare per la predisposizione del ricorso, ove incaricati dal debitore di assisterlo, e devono utilizzare per lo svolgimento della funzione di controllo e attestazione della completezza e attendibilità dei dati del ricorso e della documentazione allegata.

La "Lista di controllo", debitamente compilata, deve essere depositata come allegato alla relazione. Si raccomanda agli OCC aventi sede nel circondario di dare ampia diffusione alle Linee guida e allegata Lista di controllo.

IL PRESIDENTE E I GIUDICI DELLA SEZIONE

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO PER L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

INDICE SOMMARIO	1
1) OCC, Gestore della crisi ed eventuali altri professionisti	5
2) Competenza territoriale ex art. 27, co. 2, CCII: individuazione del COMI del debitore.....	5
3) Presupposto soggettivo ex art. 2, co. 1, lett. c), CCII.....	6
3.1) Il debitore non è assoggettabile ad altre procedure concorsuali previste dalla legge	6
3.2) Il ricorrente è socio illimitatamente responsabile di una società di cui ai capi III, IV e VI, Titolo V, Libro V, c.c. (S.n.c.; S.a.s.; S.a.p.a.)	7
3.3) Il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 66 CCII (procedura familiare):	8
4) Presupposto oggettivo: stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza del debitore)	8
5) Indicazione della composizione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia ovvero da ulteriori circostanze fattuali (es. convivenza non risultante dalle certificazioni anagrafiche), con distinzione tra soggetti ricorrenti e soggetti estranei alla procedura	10
6) Redditi del nucleo familiare seguendo la suddetta distinzione tra soggetti ricorrenti ed estranei alla procedura	11
6.1) Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori.	13
7) Indicazione delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare in misura aderente ai reali bisogni della famiglia come risultanti dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso (no autocertificazione)	14
8) Indicazione dei beni del debitore:	15
9) Indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni	18
10) Domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni.....	18
11) Indice dei documenti	19

1) OCC, Gestore della crisi ed eventuali altri professionisti

- allegazione dell'atto di conferimento dell'incarico all'OCC, dell'atto di nomina del Gestore della crisi e del relativo atto di accettazione;
- allegazione del mandato conferito all'eventuale avvocato e/o advisor;
- indicazione di eventuali pattuizioni di compenso e/o preventivo nonché di eventuali richieste di contributo a Finpiemonte o ad altro ente per la presentazione del ricorso, con indicazione dell'acconto eventualmente corrisposto;
- qualsiasi altra somma corrisposta all'OCC, all'eventuale avvocato/advisor o ad altri soggetti in relazione all'accesso alla Procedura di liquidazione controllata.

2) Competenza territoriale ex art. 27, co. 2, CCII: individuazione del COMI del debitore

- a) se persona fisica imprenditore, indicare la sede legale dell'impresa ovvero la sede effettiva dell'attività abituale;
- b) se persona fisica non imprenditore, indicare il luogo di residenza o di domicilio;
- c) se persona fisica non imprenditore, ma con indebitamento promiscuo, personale e professionale, indicare il COMI, il quale coincide con il luogo in cui la persona gestisce i propri interessi (ad esempio professionali) in modo abituale e riconoscibile dai terzi: esso non necessariamente coincide, quindi, con il luogo di residenza del debitore.
- d) se persona giuridica o ente anche non esercente attività di impresa, indicare la sede legale dell'impresa ovvero la sede effettiva dell'attività abituale o, in mancanza, la residenza o il domicilio del legale rappresentante;

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Ipotesi a)	- sede legale: visura storica CCIAA aggiornata a non oltre 6 mesi prima	
Ipotesi b)	- Certificato di residenza attuale, oltre a uno storico risalente a non oltre 11 mesi prima del deposito del ricorso.	
Ipotesi d)	- sede legale: visura storica CCIAA aggiornata a non oltre 6 mesi prima; - legale rappresentante: certificato di residenza storico aggiornato a non oltre 6 mesi prima	

3) Presupposto soggettivo ex art. 2, co. 1, lett. c), CCII

3.1) Il debitore non è assoggettabile ad altre procedure concorsuali previste dalla legge

- indicare se consumatore o professionista;
- se imprenditore commerciale, dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (c.d. imprenditore sottosoglia);
- se imprenditore agricolo, dimostrare che l'attività esercitata presenta i caratteri di cui all'art. 2135 c.c.;
- se start up dimostrare che è iscritta nella sezione speciale "start-up innovative" del R.I. e che sussistono concretamente i requisiti per la qualificazione della società come start up innovativa di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012 (costituita da non oltre 60 mesi)

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Identità del debitore	- carta di identità - codice fiscale - eventuale permesso di soggiorno	
Per stabilire se il debitore è imprenditore o meno	- visura storica CCIAA per persona (cariche attuali e storiche) aggiornata a non oltre 6 mesi prima	
In ipotesi di debitore imprenditore commerciale, al fine di accertare il possesso dei requisiti dimensionali	- bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP e IVA concernenti gli ultimi tre esercizi - varie ed eventuali (ad es. fatture emesse nell'ultimo anno)	
In ipotesi di professionista		- iscrizione ad albo

N.B. L'onere della prova della qualificazione come "impresa minore" è sempre a carico dell'imprenditore che chiede di essere sottoposto a procedura liquidatoria, secondo il criterio di vicinanza alla prova stabilito dagli artt. 2, lett. d) e 121 CCII. Come più volte ha statuito la giurisprudenza, il Tribunale conserva ampio margine di valutazione circa la completezza, genuinità e attendibilità della documentazione versata in atti al fine di qualificare l'impresa ai sensi dell'art. 2, lett. d).

Al fine di provare la sussistenza dei requisiti dell'impresa minore sono pertanto rilevanti le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e IVA degli ultimi tre esercizi (art. 39 CCII).

Il perimetro degli obblighi è diverso secondo che l'imprenditore sia in regime di contabilità ordinaria oppure semplificata. I bilanci ex artt. 2435 ss. cod. civ. dovrebbero essere approvati e depositati con le tempistiche previste dalla legge, ai fini di un positivo vaglio di attendibilità (cfr. Cass. n. 24138/2019), fermo restando che il bilancio d'esercizio approvato e depositato non è prova legale, né esclusiva della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

3.2) Il ricorrente è socio illimitatamente responsabile di una società di cui ai capi III, IV e VI, Titolo V, Libro V, c.c. (S.n.c.; S.a.s.; S.a.p.a.)

- dimostrazione che il socio non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 256 CCII, in quanto:

- a) la società è sottosoglia;
- b) la società è stata cancellata dal registro delle imprese da più di un anno;
- c) se la società è sopra soglia o non è stata cancellata:
 - c.1 dimostrare che è decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, anche in caso di trasformazione, fusione o scissione e, in quest'ultimo caso, indicare quali formalità sono state osservate per rendere dette operazioni note ai terzi;
 - c.2) se non è decorso un anno o il rapporto è ancora pendente, dimostrare che la società non è insolvente neppure prospetticamente visto che l'apertura della LC determina l'esclusione di diritto del socio (art. 2288 c.c.) e inizia a far decorrere il termine di un anno decorso il quale l'estensione della LG al socio è impossibile; oppure dimostrare che l'insolvenza non deriva da debiti anteriori alla cessazione del rapporto o della responsabilità illimitata.

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Ipotesi a)	- atto costitutivo e statuto della società; - visura storica CCIAA della società aggiornata a non oltre 6 mesi prima; - bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IRAP e IVA concernenti gli ultimi tre esercizi; - varie ed eventuali (ad es. fatture emesse nell'ultimo anno) Costi indicati dagli OCC. "circa 3 euro ad atto"	
Ipotesi b)	- visura storica CCIAA della società aggiornata a non oltre 6 mesi prima	
Ipotesi c)	- visura storica CCIAA della società aggiornata a non oltre 6 mesi prima - documentazione comprovante l'osservanza delle formalità di cui al precedente punto c1)	

N.B. I requisiti della cancellazione della società, della cessazione del rapporto sociale o della cessazione della responsabilità illimitata oltre l'anno (ipotesi B e C1) devono essere provati tramite visura storica della società. Il requisito dimensionale (ipotesi A e C) deve essere provato come sopra, con la pertinente documentazione (vedi § 2.1). Il requisito della non insolvenza (ipotesi C2), anche prospettica, di un'impresa sopra soglia deve essere oggetto di allegazioni e prove di particolare rigore e specificità.

3.3) Il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 66 CCII (procedura familiare):

- indicazione dei componenti della famiglia;
- dimostrare la convivenza degli stessi e/o l'origine comune del sovraindebitamento;

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Quanto alla convivenza	certificato di stato di famiglia e di residenza storico aggiornato a non oltre 6 mesi prima	certificato di stato civile; certificazioni relative a eventuali spostamenti di residenza richiesti ma non ancora risultanti dallo stato di famiglia e di residenza;
Quanto all'origine del sovra indebitamento	documentazione relativa alla fonte delle obbligazioni assunte congiuntamente	

N.B. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, ultimo periodo, CCII è possibile accedere alla procedura familiare anche quando uno o più dei debitori ricorrenti si trovi in condizioni di incapienza, se per almeno uno ricorre la condizione della utilità, intesa come *“possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori”* ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII.

4) Presupposto oggettivo: stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza del debitore)

- illustrazione dello stato di sovraindebitamento, il quale consiste nel perdurante e significativo squilibrio tra, da un lato, le entrate prospettiche dei dodici mesi successivi, anche ricavabili da elementi patrimoniali di pronta liquidazione, dedotte le spese necessarie (*“incomprimibili”*) al mantenimento della famiglia, e, d'altro lato, le uscite necessarie per adempiere debiti scaduti o in scadenza nei dodici mesi successivi;
- quantificazione dell'indebitamento: elenco dei creditori e dei rispettivi crediti distinguendo, nell'ambito dei debiti ancora pendenti, tra 1) quelli già scaduti (ad es. risoluzione del contratto, decadenza dal beneficio del termine, scadenza del termine di pagamento della bolletta o della

rata condominiale, ecc.) 2) quelli in scadenza nei dodici mesi successivi, 3) quelli non scaduti né in scadenza in tale arco temporale

- spiegazione dell'origine del sovraindebitamento: la narrativa deve considerare e documentare, per quanto possibile, le tre componenti che hanno concorso a generare il "significativo squilibrio" – ossia le risorse disponibili, i bisogni della famiglia, gli impegni finanziari e gli altri debiti assunti – illustrando altresì la loro evoluzione nel tempo. Assumono rilevanza nella narrazione: a) i mutamenti nella composizione del nucleo familiare (unioni, separazioni, nascite, decessi, ecc.); b) i fattori esterni, imprevisi e non, che hanno influito su risorse, bisogni e impegni (perdita del lavoro, infortuni e malattie ecc.); c) le scelte economiche di "investimento" della famiglia (acquisto della casa di abitazione, disponibilità di auto o altri mezzi di trasporto, istruzione, ecc.); d) le spese per acquisti e consumo (cellulari, viaggi, vacanze, ecc.) se di rilevante ammontare oppure finanziate col ricorso al debito;

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Origine del sovraindebitamento	relazione del debitore In quanto rilevanti, documentazione pertinente a: a) composizione del nucleo familiare: ad es. stati di famiglia storici, estratto dell'atto di matrimonio con annotazione della separazione o divorzio, relative sentenze ecc. b) fattori esterni, ad es.: - referti medici o di pronto soccorso relativi a malattia, infortuni ecc. - comunicazione all'INPS della cessazione del rapporto di lavoro, lettera di licenziamento o di messa in CIG, ecc. c) immobili e autovetture: ad es. visure catastali storiche o attuali, copia dell'atto di acquisto e dell'eventuale mutuo o relative note di trascrizione/iscrizione, visura storica PRA	
Quantificazione dell'indebitamento	elenco dei creditori e dell'ammontare dei relativi crediti con documentazione (ad es. documentazione relativa a contratti bancari e finanziari o ad altri creditori privati)	

5) Indicazione della composizione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia ovvero da ulteriori circostanze fattuali (es. convivenza non risultante dalle certificazioni anagrafiche), con distinzione tra soggetti ricorrenti e soggetti estranei alla procedura

- indicazione dei dati anagrafici dei singoli componenti;
- indicazioni delle condizioni personali e di salute ove rilevanti (malattie; disabilità; ecc.);
- indicazione delle condizioni professionali (ad es. lavoro; studio; disoccupazione; inoccupazione);
- varie ed eventuali (separazione; divorzio; cambio di residenza/domicilio in corso)

N.B. Si sottolinea la necessità che il debitore indichi e l'OCC provveda a verificare con particolare attenzione e scrupolo la composizione del nucleo familiare e tutte le informazioni relative non solo al debitore, ma anche agli altri componenti, con riguardo a situazioni personali, stato di occupazione, redditi percepiti ecc. al fine di non pregiudicare una positiva valutazione di esdebitazione ex artt. 278 ss. CCII.

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Composizione del nucleo familiare	relazione sottoscritta dal debitore, aggiornata a non oltre un mese prima della presentazione del ricorso che attesta, consapevole che si tratta di circostanze valutabili ai fini della futura esdebitazione (art. 280 lett. c), quanto segue: 1) chi sono i componenti del nucleo familiare, 2) qual è lo stato lavorativo (o di non occupazione) di ciascun componente, 3) quale è il reddito indicativamente percepito su base annua da ciascuno a qualsiasi titolo. certificato di stato di famiglia e di residenza storico aggiornato a non oltre 6 mesi prima	certificato di stato civile; sentenza di separazione/divorzio; certificazioni relative a eventuali spostamenti di residenza richiesti ma non ancora risultanti dallo stato di famiglia e di residenza;
Condizioni personali e di salute	documentazione medico sanitaria attestante invalidità/ disabilità/ patologie significative (es. referti, certificazioni rilasciate da enti previdenziali, ecc.); varie ed eventuali (es. soggetto caregiver)	

Situazione lavorativa/ professionale	documentazione relativa alla posizione pensionistica/ di disoccupazione/ di inoccupazione; documentazione attestante l'iscrizione a corsi di studio (università o altro)	
---	---	--

6) Redditi del nucleo familiare seguendo la suddetta distinzione tra soggetti ricorrenti ed estranei alla procedura

N.B. Per ciascuno dei componenti il nucleo familiare, ricorrenti ed estranei, il reddito complessivo consta della somma delle seguenti categorie. Per ciascun componente del nucleo, l'indicazione deve essere fornita anche se negativa per ognuna delle categorie sottoindicate).

- a)** redditi da lavoro (retribuzione netta mensile calcolata su dodici mensilità; tredicesima; quattordicesima; TFR; buoni pasto; indennità chilometriche; bonus annuali; ogni altra utilità percepita in dipendenza del rapporto di lavoro)

N.B. Ai fini del giudizio sull'utilità ex art. 268, comma 3, ultimo periodo, CCII, l'OCC deve considerare: 1) il reddito annuo percepito 2) al netto della spesa annua stimata, al fine di dimostrare l'esistenza di un differenziale annuo.

Ai fini della determinazione della quota mensile che il debitore può trattenere ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, l'OCC divide per 12 mensilità il totale stimato delle spese annue che il debitore può trattenere da ciascuna delle 12 mensilità ordinarie. La 13^a mensilità e ulteriori sono interamente acquisite alla procedura. Restano salvi conguagli o rimborsi.

- b)** redditi da prestazioni previdenziali e assistenziali:

- Trattamenti pensionistici di vecchiaia/anzianità/invalidità/inabilità/reversibilità;
- in caso di disoccupazione: NASPI, DIS-COLL, ISCRO, ecc.
- assegno unico figli;
- ogni altro assegno o utilità percepita a qualsiasi titolo (es. assegni per disabilità);

N.B. Condizioni per Assegno Unico Universale: figli minorenni, maggiorenni fino al 21^o anno a determinate condizioni, con disabilità senza limiti di età.

L'assegno non è collegato all'esistenza di un rapporto di lavoro, ma è una fonte di entrate destinata al mantenimento della famiglia e, pertanto, è necessario tenerne conto ai fini della determinazione della quota di reddito lavorativo che può essere trattenuta dal debitore.

Fonte normativa primaria: d.lgs. 230/2021.

- c)** borse di studio;

- d)** redditi diversi da quelli da lavoro (es. canoni di locazione percepiti; il contributo al mantenimento versato dall'ex coniuge; alimenti)

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Redditi da lavoro/pensionistici/per disoccupazione (cfr. punti a e b, prima parte)	- relazione del debitore di cui al punto 5) - Per il ricorrente: - dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative agli ultimi tre anni → costi: 200 euro per dichiarazione, oltre a sanzioni se tardive; se l'OCC attesta che la dichiarazione non è stata presentata e il debitore attesta che non esistono redditi diversi da quelli di lavoro (con una dichiarazione che è impegnativa ai fini di cui all'art. 280, lett. b), CCII) sono sufficienti le CU e i dati estratti da banche dati pubbliche; - buste paga del ricorrente relative agli ultimi 12 mesi; - Per gli altri familiari: - dichiarazioni dei redditi del ricorrente relative all'ultimo anno; - se l'OCC attesta che la dichiarazione non è stata presentata e il debitore attesta che non esistono redditi diversi da quelli di lavoro è sufficiente la C.U. dell'ultimo anno - Per tutti - documentazione relativa alla posizione pensionistica/di disoccupazione/di inoccupazione; - documentazione attestante l'iscrizione a corsi di studio (università o altro)	- ISEE e DSU degli ultimi tre anni - contratto di lavoro
Assegni (di ogni tipo) (cfr. punto b, seconda parte)	- relativa documentazione	
Altro	- documentazione relativa ad eventuali borse di studio (cfr. punto c) e ad altri redditi percepiti (cfr. punto d)	

Dichiarazioni dei redditi del ricorrente per gli ultimi tre anni e dei familiari per l'ultimo anno. La dichiarazione può essere sostituita da C.U. e dati estratti dalle banche dati pubbliche a condizione

che: 1) l'OCC attesti che la dichiarazione non è stata presentata, 2) il debitore attesti sotto la propria responsabilità (cfr. art. 280, lett. b)) che lui o il familiare non ha percepito redditi diversi da quelli di lavoro dipendente. Oltre alla dichiarazione dei redditi, per il solo ricorrente: buste paga degli ultimi 12 mesi (compresa tredicesima mensilità e aggiuntive, emolumenti e premi a qualsiasi titolo percepiti) a riscontro.

ISEE/DSU degli ultimi tre anni: il documento è utile anche al fine di verificare il patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo familiare).

AUU. L'assegno unico di mantenimento non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF. Dovrebbe essere verificabile da c/c (o da atti INPS)

6.1) Professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori.

Il calcolo del reddito disponibile deve essere fatto, dati i ricavi dell'attività, al netto delle spese (non soltanto di mantenimento del nucleo familiare, ma anche) di produzione del reddito. Tra le spese di produzione del reddito devono essere considerati, e distintamente indicati, contributi previdenziali e imposte che scadono e devono essere versati in corso di liquidazione.

Da ciò segue che il reddito disponibile determinato ex art. 268 comma 4 lettera b), in quanto già depurato di spese di produzione del reddito e di mantenimento, non può essere destinato neppure in parte al versamento, alle scadenze periodiche, di contributi previdenziali e imposte, E resta destinato alle spese di procedura e ai creditori concorsuali.

Resta salva la possibilità che il debitore, al fine di evitare di ricadere in una situazione di sovraindebitamento in corso di procedura, accumulando debiti tributari e previdenziali per il mancato accantonamento delle somme necessarie al versamento alle scadenze di contributi e imposte, preveda nel ricorso il versamento periodico al liquidatore delle somme necessarie, al fine di richiederle in prossimità della scadenza e per provvedere al versamento.

Tuttavia, anche in tale ipotesi:

- a) le somme accantonate per contributi e imposte si aggiungono al (e non devono essere confuse con il) reddito disponibile ex art. 268 comma 4 lettera b) destinato alle spese di procedura e ai creditori concorsuali;
- b) il liquidatore è semplice custode delle somme e non è il professionista del debitore; pertanto non è obbligato alla conservazione e aggiornamento delle scritture contabili, a elaborare il calcolo dei contributi e delle imposte da versare, a segnalare al debitore le scadenze e non assume responsabilità per eventuali versamenti mancati ritardati o insufficienti;
- c) a presentazione della richiesta, il liquidatore, verificata la correttezza dei conteggi elaborati dal debitore (o suo professionista), chiederà autorizzazione al G.D. al prelievo delle somme e al versamento ad Agenzia delle Entrate o all'ente di previdenza.

7) Indicazione delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare in misura aderente ai reali bisogni della famiglia come risultanti dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso (no autocertificazione)

- canone di locazione relativo all'abitazione;
- IMU per eventuali immobili di proprietà;
- spese condominiali e di riscaldamento;
- utenze (acqua, luce, gas, TARI, internet, utenze telefoniche);
- spese per spostamenti (automobile/ trasporto pubblico/ assicurazione auto/ noleggio/ benzina/ indicare se auto elettrica);
- spese per alimentari;
- spese mediche;
- spese per istruzione del debitore/dei figli minori e/o maggiorenni universitari;
- varie ed eventuali (es. animale domestico; sport; ecc.)

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Abitazione	- contratto di locazione o di comodato/documentazione attestante la proprietà dell'immobile; - spese condominiali e di riscaldamento relative all'ultimo anno; - ultima fattura che riporta la dicitura che "i pagamenti sono regolari" o contiene il dettaglio delle irregolarità	- utenze: bollette relative agli ultimi 12 mesi. È sufficiente anche un'unica bolletta recente purché indichi la spesa annua (o degli ultimi 12 mesi). - ricevute IMU e TARI;
Spese per spostamenti	- contratto di noleggio o simili;	- abbonamento a mezzi di trasporto pubblico; - documentazione di ogni tipo relativa alle spese per il parcheggio - bollo auto e quietanza RC auto su base annuale.
Spese alimentari/mediche/varie ed eventuali		- documentazione anche con riferimento all'estratto del conto corrente

Spese per istruzione	- giustificativi dei pagamenti effettuati (es. tassa di iscrizione all'università)	
----------------------	--	--

N.B. In termini generali. Le spese pertinenti all'abitazione, sia per comodità di acquisizione della documentazione, sia per peso relativo devono essere sempre giustificate con la produzione in giudizio dei relativi documenti: si intendono pertinenti all'abitazione il contratto di locazione, l'IMU e la TARI, le spese condominiali e di riscaldamento condominiale.

Per le spese diverse (comprese le utenze domestiche) persiste l'onere – seguito dalla miglior prassi – di fornire il dettaglio delle singole voci di costo. L'onere di documentare la spesa cresce tanto più quanto maggiore è lo scostamento dalla mediana ISTAT applicabile al nucleo familiare (che si chiede di indicare, impregiudicata ogni valutazione). È a tale fine rilevante e richiede puntuale dimostrazione documentale e argomentazione uno scostamento rispetto alla mediana ISTAT sia in eccesso (dove il nucleo ha spese superiori alla mediana) sia in difetto. L'intervallo di tolleranza al ribasso può essere indicato nel 15% rispetto alla mediana ISTAT, impregiudicate eventuali richieste di chiarimenti legate alle specificità del caso concreto. In termini generali, le spese di mantenimento necessarie non possono essere inferiori al limite della povertà assoluta calcolato secondo la metodologia elaborata dall'ISTAT per una famiglia con quelle caratteristiche e ubicazione – soglia di povertà da indicare nel ricorso e nella relazione. Anche in tal caso restano possibili specifici scostamenti accuratamente giustificati in relazione al caso concreto.

8) Indicazione dei beni del debitore:

- a) beni immobili, auto e altri beni mobili registrati;
- b) C/C bancari e postali, carte di credito e/o di debito, libretto deposito e/o buoni postali, eventuali somme investite (mettere in evidenza i saldi dei conti correnti/carte e se vi sono trattenute/pignoramenti);
- c) quote societarie;
- d) indicazione chiara e precisa dell'eventuale differenziale tra il reddito percepito dal debitore e spese da sostenere;
- e) finanza c.d. esterna

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Punto a)	- visura catastale nominativa su base nazionale (terreni e fabbricati) e visura ipotecaria aggiornate - valutazione dell'immobile (anche in base a stime OMI o di agenzia) - perizia di stima dell'immobile (se necessaria per attestare l'utilità	- estratto atto di matrimonio con annotazioni (per regime patrimoniale dei coniugi e altro) - idem per unioni civili/contratti di convivenza - perizia di stima redatta in un'esecuzione immobiliare

	della procedura) → <u>costo da 600 euro per ogni immobile</u>	pendente o definita non oltre tre anni prima
Punto a')	- visura nominativa al PRA attuale e storica aggiornata con eventuali valutazioni/perizie	
Punto b)	- estratto conto relativo (almeno) agli ultimi 12 mesi per ogni conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al debitore (ivi inclusi i conti chiusi) → <u>costo di 100 euro</u> se il conto non è online oppure è stato chiuso; - idem per carte di credito e/o debito	
Punto c)	- perizia di stima della quota societaria → <u>costo a partire da 600 euro</u>	

N.B.

a) Immobili. Visura catastale attuale su intero territorio nazionale. Visura ipotecaria. È richiesta la produzione del titolo di acquisto del bene o della nota di trascrizione.

Se dal confronto tra visura catastale e visura ipotecaria risulta che il debitore ha venduto, donato o disposto in altro modo di immobili negli ultimi cinque anni, è richiesta copia del contratto o dell'atto dispositivo (impregiudicate ulteriori richieste con riguardo ad atti dispositivi risalenti a oltre cinque anni prima).

Perizia di stima degli immobili attualmente intestati al debitore. Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, non è necessaria una perizia di stima con i contenuti di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c., ma è sufficiente una valutazione ricavata dalle stime OMI o di un agente o mediatore immobiliare. Tuttavia, quando la liquidazione dell'immobile è sostanzialmente l'unica risorsa messa a disposizione dei creditori, l'attestazione da parte dell'OCC che sussiste un'utilità per i creditori richiede la dimostrazione dell'effettiva possibilità di mettere in commercio il bene, anche considerando eventuali difetti di regolarità edilizia o catastale o altri oneri a carico dell'acquirente e, pertanto, la redazione di una perizia di stima con i contenuti di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c. . In ogni caso, tra i documenti utili, si può considerare una perizia, relativa al medesimo immobile, redatta ai fini di una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente oppure definita non oltre tre anni prima.

Ai fini della liquidazione, la perizia per la vendita dell'immobile dovrà avere i contenuti di cui all'art. 173-bis disp. att. c.p.c. ed essere redatta da un esperto, professionalmente in grado di rispondere ai quesiti previsti dalla norma anzidetta.

Non sono documenti necessari ai fini dell'apertura della liquidazione:

1) la certificazione ipotecaria (verrebbe assorbita da una perizia con l'ampiezza richiesta dall'art. 173-bis disp. att. c.p.c.);

2) la certificazione negativa di pendenza delle procedure esecutive; se il debitore intende chiedere la sospensione delle trattenute su stipendio, pensione o c/c, deve produrre gli atti del procedimento esecutivo come pignoramento o ordinanza di assegnazione)

b) Estratti conto.

L'OCC acquisisce gli estratti di tutti i conti correnti intestati al debitore – sia quelli che erano in funzione tre/cinque anni prima del deposito del ricorso (anche se sono stati chiusi), sia quelli che sono stati aperti negli ultimi tre/anni – con riferimento ad un periodo di tre/anni antecedenti, a seconda dei casi, la chiusura del conto ovvero la data di deposito del ricorso se il conto è ancora in funzione.

L'OCC deposita:

1) l'estratto conto dell'ultimo anno con riguardo al c/c dove è accreditato lo stipendio;

2) l'estratto conto dell'ultimo trimestre prima della chiusura o del deposito del ricorso con riguardo a ogni altro conto corrente;

3) gli estratti relativi ai periodi anteriori a 1) e 2) sono tenuti a disposizione del Tribunale, mentre ai fini dell'apertura della LC è richiesta la produzione in giudizio solo degli estratti trimestrali in cui risultano entrate o uscite "non ordinarie". Convenzionalmente si assumono come non ordinarie le seguenti entrate: accrediti diversi dallo stipendio o pensione e derivanti da altre fonti di reddito già considerate nell'attivo (ad es. versamenti per contanti, accredito di finanziamenti, smobilizzo di investimenti). Si assumono come non ordinarie le uscite che comportano addebiti complessivamente superiori a 5.000 euro a favore di un unico soggetto o per un'identica causale, anche se frazionate

c) Quota societaria. Le partecipazioni in società di persone possono essere verificate nel registro delle imprese tramite la visura "scheda persona completa" (comprensiva delle posizioni cessate), mentre le partecipazioni in società di capitali possono essere verificate tramite la visura "storia delle partecipazioni".

Per ogni società in cui il ricorrente ha una partecipazione sono richiesti: 1) visura storica della società, 2) indicazione della composizione del patrimonio (immobili, partecipazioni) tramite le pertinenti visure (catastali, camerali); 3) ultimo bilancio per la società di capitali o documentazione indicata sub § 3.2. per la società di persone. Per le partecipazioni cessate da non oltre cinque anni la data del deposito del ricorso è richiesta copia del contratto, impregiudicate ulteriori valutazioni.

La perizia estimativa è richiesta, per regola generale, quando per consistenza patrimoniale e/o redditività della società, il valore di liquidazione della quota è rilevante.

e) Finanza esterna. La specificità della finanza esterna consiste nel fatto di essere direttamente destinata al soddisfacimento dei creditori, senza transitare dal patrimonio del debitore (cfr. art. 84 co. 4 CCII), e per tale caratteristica la distribuzione è sottratta agli artt. 2740 e 2741 c.c. nel concordato. Nella liquidazione controllata, gli artt. 2740 e 2741 c.c. non conoscono deroga, ma ciò non toglie che la finanza esterna possa essere distribuita ai creditori come risorsa – bene sopravvenuto, acquisito al patrimonio del debitore.

Eventuali apporti di risorse da parte di terzi (parenti ecc.) sono valutati positivamente ai fini dell'utilità ex art. 268 comma 3 CCII. Affinché l'OCC possa fondatamente attestare che l'apertura

della liquidazione controllata è in grado di offrire utilità ai creditori in base alla sola offerta di risorse esterne, occorre che la somma o i beni messi a disposizione siano già acquisiti al patrimonio del debitore al momento della presentazione del ricorso, sia pur subordinatamente all'apertura della procedura o che esista un impegno irrevocabile da parte del terzo, adottato nelle dovute forme di legge, a trasferire la somma di denaro alla Procedura. Per contro, se l'apporto del terzo è privo di tali caratteristiche, pur potendo essere eventualmente trattato come bene sopravvenuto a cui si estende la liquidazione controllata, non può essere utilizzato dall'OCC per rendere l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 CCII.

9) Indicazione degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni

(esempi: vendita; donazione; successione; fondo patrimoniale; ecc.)

	DOCUMENTI NECESSARI	DOCUMENTI UTILI
Atti di straordinaria amministrazione	contratti e ogni altro documento utile	

N.B. Relazione del debitore, da redigersi anche se negativa. Con l'avvertenza che l'eventuale scostamento non trascurabile della relazione della realtà potrà essere valutato agli effetti dell'esdebitazione (art. 280, comma 1, lett. b) e c), CCII).

10) Domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni.

Il ricorrente deve domandare in modo espresso l'apertura della procedura di liquidazione controllata, dichiarando di destinare ai creditori tutto l'attivo utilmente liquidabile e tutti i redditi ad eccezione di quelli esclusi ex art. 268 comma 4 CCII.

A differenza delle altre procedure minori, la liquidazione controllata non consente al debitore di formulare una proposta o un piano liquidatorio, né di escludere dalla liquidazione, conservando per sé, alcuni beni o redditi. Pertanto, non assumono alcun rilievo la proposta e il piano liquidatorio eventualmente formulati dal debitore, che devono intendersi *tamquam non esset* e non ostativi all'apertura della liquidazione controllata sull'intero patrimonio.

TFR e altri emolumenti. Il ricorso contiene: 1) la dichiarazione con cui il debitore mette il suo TFR e ogni altro elemento percepito in relazione al rapporto di lavoro (ad es. premi aziendali) a disposizione della Procedura in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII; 2) l'espressa rinuncia a incassare personalmente il TFR (o altri emolumenti) dal datore di lavoro o a richiedere anticipazioni sul TFR, salvo autorizzazione del giudice sentito il liquidatore; 3) la presa d'atto che eventuali

violazioni potranno pregiudicare la possibilità di ottenere il beneficio dell'esdebitazione ex art. 280 comma 1 lett. b).

Rientra nei compiti dell'OCC chiarire al debitore tali aspetti.

Per contro deve ritenersi possibile – salva motivata istanza e autorizzazione del Tribunale con la sentenza di apertura o del G.D. successivamente – procrastinare la liquidazione di determinati beni o lasciare temporaneamente l'uso degli stessi al debitore e/o ai suoi familiari (ad es. casa di residenza, auto ecc.).

11) Indice dei documenti

I documenti allegati devono essere numerati e rubricati con una sintetica indicazione del relativo contenuto. L'elenco deve essere numerico e non per lettere. Ad ogni numero deve corrispondere uno ed un solo documento: non va bene, ad esempio, indicare "doc. 1-bis". È possibile zippare i documenti purché la numerazione sia precisa.

Esempio:

Doc. 01 - carta di identità e codice fiscale di Tizio

Doc. 02 – procura

Doc. 03 – visura storica CCIAA aggiornata

Inoltre è richiesto all'OCC di indicare analiticamente i documenti acquisiti consultati e non depositati, che vengono tenuti a disposizione del Tribunale per l'eventuale esame e deposito (ad es. estratti conto: vedi punto 8.b).

Per agevolare la consultazione del ricorso e i documenti devono essere depositati nel fascicolo SUB 1 e non nel fascicolo principale del P.U.

È buona prassi da sperimentare la creazione di collegamenti ipertestuali dal ricorso ai documenti relativi.